



**ANOSS**

**Associazione Nazionale Operatori Sociali e Sociosanitari**

## STATUTO

### **ARTICOLO 1**

#### *Costituzione, sede e durata*

E' costituita l'associazione denominata "Associazione nazionale degli operatori sociali e socio-sanitari". La sede dell'associazione viene fissata presso la sede di lavoro del presidente pro tempore o in caso di impossibilità indicata da apposito atto del Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi decentrate in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

### **ARTICOLO 2**

#### *Carattere e scopi dell'associazione*

**Anoss e un'associazione culturale** apartitica che svolge la sua attività prevalentemente attraverso le prestazioni personali gratuite dei suoi aderenti.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'organizzazione, costituita come Associazione culturale, è una ONLUS e non ha finalità di lucro. I suoi principali scopi sono:

- promuovere la conoscenza ed il dibattito attorno alle tematiche della programmazione e della organizzazione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nonché degli aspetti amministrativi e assistenziali ad essi associati;
- promuovere e diffondere una cultura assistenziale e sociosanitaria basata sulla centralità della persona, che veda l'operatore partecipe e protagonista in un rapporto attivo di ascolto, conoscenza e servizio, valorizzando i principi della domiciliarità, della sussidiarietà e della rete familiare;
- stringere i rapporti tra gli esperti dei servizi assistenziali, sociosanitari, favorendo i diversi punti di vista tra tutti gli Stakeholder;
- collaborare con istituzioni pubbliche e private, per approfondire, proporre idee innovative e migliorative, informare rispetto le politiche socio-sanitarie ;
- incentivare la ricerca anche attraverso borse di studio o altre modalità individuate dalla direzione nazionale anche collaborando con altre istituzioni nazionali ed

internazionali che hanno comuni interessi e finalità in campo sociale, socio-sanitario e di ricerca;

- divulgare la propria attività scientifica con iniziative a carattere editoriale attraverso pubblicazioni sulla propria rivista Care Magazine ed altre testate oltre che con tutti i canali multimediali a disposizione di Anoss;
- contribuire all'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente verso associati, simpatizzanti e non, con programmi di attività formativa;
- promuovere ed organizzare Convegni, seminari, workshop, formazione ed addestramento nei settori di specifico interesse;
- promuovere studi rispetto la prevenzione e l'assistenza nel sociale
- Promuovere la realizzazione di un welfare italiano moderno, efficiente ed inclusivo;
- tutelare il diritto alla salute

L'associazione potrà prestare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, mantenendo sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, degli enti locali, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

### **ARTICOLO 3**

#### *Lsoci*

L'associazione è costituita da soci ordinari e onorari.

Il socio ordinario è tenuto a versare la quota sociale decise dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra le personalità del mondo scientifico, clinico, politico e sociale che si siano particolarmente distinte nell'ambito delle finalità dell'associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota d'iscrizione.

### **ARTICOLO 4**

#### *Ammissione e decadenza*

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

La qualità di socio non è trasmissibile. Decade da membro dell'associazione il socio che:

- presenti domanda di dimissioni per iscritto alla segreteria dell'associazione o della sede decentrata di competenza.
- non presenti più, a giudizio della maggioranza del Consiglio Direttivo, i requisiti richiesti per appartenervi ovvero quando ricorrano gravi motivi. Il provvedimento di esclusione è emanato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti.

## **ARTICOLO 5**

### Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

## **ARTICOLO 6**

### Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nociva col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- espulsione.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute al Consiglio Direttivo che, entro giorni trenta dal ricorso presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato, con le motivazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

## **ARTICOLO 7**

### Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario.

## **ARTICOLO 8**

### L'assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

All'assemblea spettano i seguenti compiti

in sede ordinaria:

- fissare le linee programmatiche relative all'attività dell'Associazione;
- eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo;

- fissare la quota associativa;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci si riunisce ordinaria-mente almeno una volta all'anno ma può essere convocata anche in forma straordinaria. In tal caso essa si deve riunire entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti della Direzione Nazionale o da almeno un terzo dei soci componenti l'assemblea nazionale.

## **ARTICOLO 9**

### Funzionamento dell'assemblea dei soci

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di giugno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. La seconda convocazione può essere nello stesso giorno della prima a distanza di almeno due ore.

## **ARTICOLO 10**

### Diritto di voto, deleghe e verbali

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei voti. Anche in questo caso, in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza da un vicepresidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sotto-scritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

## **ARTICOLO 11**

### Elezione degli organi

Nel corso dell'assemblea appositamente riunita ciascun socio in regola col pagamento della quota può depositare la propria candidatura alla carica di Presidente con apposita comunicazione scritta. In tale comunicazione devono essere indicati anche i candidati per il Consiglio Direttivo. Alle operazioni di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo sovrintendono un presidente di seggio nominato dall'assemblea e due soci scrutatori da lui prescelti. Essi fissano l'orario entro cui le candidature devono essere presentate e allo scadere controllano che i candidati posseggano i richiesti requisiti per essere eletti e che ogni lista contenga almeno un rappresentante di ognuna delle tre aree geografiche. Verificano inoltre che i presenti, personalmente e per delega, siano a loro volta in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo dopo di che distribuiscono le schede per la votazione su cui ogni socio potrà esprimere liberamente e segretamente il proprio voto sia per la lista del candidato presidente sia per una preferenza per i membri del Consiglio Direttivo. Viene eletto presidente il candidato della lista che ottiene il maggior numero di voti. I membri del Consiglio Direttivo sono ripartiti in modo proporzionale fra le liste partecipanti in base ai voti ottenuti. All'interno di ogni lista sono eletti membri del Direttivo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze a partire dal candidato presidente. A parità di preferenze viene eletto il candidato collocato nella parte superiore della lista. Di ciò si redigerà apposito verbale, approvato seduta stante dall'assemblea con immediata proclamazione degli eletti. Hanno diritto di voto attivo e passivo solamente i soci regolarmente iscritti. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di un consigliere, viene sostituito dal primo dei non eletti nella votazione che si riferisce alla sua elezione. In assenza di soci votati, l'assemblea, nella sua prima riunione utile, procede all'elezione del consigliere mancante. Il nuovo eletto scade alla scadenza del mandato del consigliere che viene a sostituire.

## **ARTICOLO 12**

### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno sette membri. L'assemblea, in rapporto al numero degli associati, ha facoltà di deliberare l'aumento del numero dei consiglieri sino a 15 membri.

Viene eletto a suffragio universale dai soci iscritti e resta in carica per tre anni dalla data dell'elezione. Oltre ai consiglieri eletti fanno parte di diritto del consiglio, senza limiti temporali e senza diritto di voto, i soci che hanno avuto la carica di Presidente Nazionale o Regionale. Alle riunioni del Consiglio partecipano, altresì, il tesoriere ed il segretario, con diritto di voto solo se membri eletti del Consiglio.

Decadrà automaticamente come membro del Direttivo il socio eletto che non prenderà parte fisicamente ad almeno una riunione annua.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- predispone i bilanci dell'associazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- predispone il programma di attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea prevedendo le iniziativete allo sviluppo e consolidamento di ANOSS nel territorio;
- determina la quota associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea le eventuali modifiche di statuto;

- può cooptare soci per compiti specifici occasionali o continuativi;
- elegge, subito dopo il suo insediamento e al suo interno il Presidente e i tre Vicepresidenti;
- nomina il segretario e il tesoriere dell'associazione, anche al di fuori dei suoi membri;
- offre indirizzo e consulenza alle sedi decentrate nei campi di attività di ANOSS;
- sostiene l'azione delle sedi decentrate nelle attività e nell'interlocuzione istituzionale;
- può istituire gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, in base al programma di attività.
- Fissa le modalità per realizzare rapporti di tipo federativo con i movimenti e con le associazioni che operano nello stesso settore sociale e sociosanitario.

### **ARTICOLO 13**

#### ***Funzionamento del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente o su iniziativa scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Viene redatto avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza, che viene spedito, anche via fax o per posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se, in prima convocazione, sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, sono presenti almeno un quarto dei suoi componenti. Le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

### **ARTICOLO 14**

#### ***Presidente e Vicepresidenti***

Presidente e vicepresidenti vengono eletti dal Consiglio tra i membri elettivi del Consiglio stesso. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte alle autorità ed ai terzi. Convoca e presiede l'assemblea nazionale e il Consiglio Direttivo. Dirige e coordina tutte le attività dell'associazione, vigila sull'esecuzione delle delibere della Assemblea e del Consiglio Direttivo, relaziona all'Assemblea e al Direttivo sull'attività svolta. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal Vicepresidente delegato. I Vicepresidenti sono tre e rispondono delle tre macroaree nazionali del Nord, Centro, Sud e isole. Uno di questi per indicazione del Presidente assume la carica di Vicepresidente delegato con funzioni vicarie del Presidente. La durata della carica del Presidente e dei Vicepresidenti è di 3 anni. Sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo, ma è ammessa un'ulteriore rielezione con l'interruzione minima di un mandato. L'Assemblea con apposita deliberazione può istituire la carica di Presidente Onorario da conferire a un socio per meriti legati all'attività nell'associazione.

### **ARTICOLO 15**

#### ***Segretario e Tesoriere***

Il Segretario ha il compito della verbalizzazione, della tenuta dei registri, dei collegamenti fra i vari organi dell'associazione, delle comunicazioni, delle pubblicazioni e della esecuzione delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Viene proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci anche esterni al Consiglio stesso, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, qualora non ne faccia parte.

Il Tesoriere ha l'obbligo della tenuta dei conti e della presentazione dei bilanci alla direzione nazionale e provvede alle riscossioni ed ai pagamenti su delega del presidente. La sua nomina avviene con modalità identiche a quelle del Segretario quindi partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, qualora non ne faccia parte.

## **ARTICOLO 16**

### **Articolazione periferica**

L'associazione riconosce l'esistenza delle tre distinte aree identificate in Nord, Centro, Sud e Isole prevedendo come responsabile di ognuna di esse un Vicepresidente il quale può costituire, cooptando i soci disponibili, un Comitato tecnico per la predisposizione e la promozione delle attività dell'associazione realizzando consulenze, eventi formativi e convegni specificamente orientati ai bisogni dei soci operanti nel territorio di riferimento.

Le risorse economiche da destinare alle attività prospettate da ogni singolo Vicepresidente sono determinate dal Consiglio direttivo sulla base dei singoli progetti e di una valutazione della loro efficacia ai fini dello sviluppo dell'associazione nel suo insieme.

L'associazione inoltre riconosce e promuove il ruolo del Team Leader quale coordinatore e responsabile di un gruppo composto possibilmente da professionalità differenziate che sviluppa e diffonde a livello locale (provincia, comune, singola struttura) la vision e gli obiettivi dell'associazione. Non è un organo amministrativo dell'associazione ma rappresenta una struttura portante dell'organizzazione periferica deputato a raccogliere di informazioni, buone pratiche, esigenze e quant'altro consenta di sviluppare nuovi studi di interesse degli associati

## **ARTICOLO 17**

### **Entrate dell'associazione**

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione;
- contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- versamenti volontari degli associati;
- donazioni degli istituti di credito e di altri enti, introiti di manifestazioni o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti di imprese e privati;

## **ARTICOLO 18**

### **Destinazione degli avanzi di gestione**

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di ricerca e promozione culturale

## **ARTICOLO 19**

### **Scioglimento dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'associazione - che deve avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, solo in presenza del voto favorevole della maggioranza dei componenti avente diritto - Il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione, provvedendo a soddisfare le passività esistenti nei limiti della disponibilità di cassa. In caso di attività si obbliga a devolvere il patrimonio ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

## **ARTICOLO 20**

### **Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo alle entrate, uscite ed attività di competenza.

## **ARTICOLO 21**

### **Modifiche allo statuto, principi generali**

Modifiche al presente statuto possono essere approvate dall'Assemblea. In ogni caso l'associazione si vincola al rispetto delle seguenti clausole:

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art.2532 comma 2 cod. civ., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; non rivalutabilità della quota stessa.

## **ARTICOLO 22**

### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui alla legge 266/91, le altre norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Approvato dall'Assemblea ANOSS

Piacenza 01/2016.